



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 16/09/2021 n. 105

Oggetto : INTEGRAZIONE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di settembre alle ore 09:58, nella sala allo scopo destinata, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:

| n. | Cognome e Nome | Carica | Presenza |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | PARMA ALICE | Sindaco | P |
| 2 | FUSSI PAMELA | Vice Sindaco | P |
| 3 | RINALDI DANILLO | Assessore | P |
| 4 | GARATTONI ANGELA | Assessore | P |
| 5 | ZANGOLI EMANUELE | Assessore | P |
| 6 | SACCHETTI FILIPPO | Assessore | P |

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Vice Segretario **Ambra Eleonora Giudici**.

Alice Parma nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la “regolamentazione del traffico veicolare nelle zone a traffico limitato” approvata con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03/04/2013 e successivamente modificata con delibere commissariali (coi poteri di Giunta) n. 34 del 28/08/2013, n. 56 del 31/10/2013, n. 80 del 17/12/2013, n. 10 del 29/01/2014 e con delibere di Giunta Comunale n. 52 del 06/06/2015 e n. 128 del 16/11/2016;

Ravvisata la necessità di adeguare il regolamento al fine di poter controllare l'effettivo rispetto della durata della circolazione (comprensiva della fase dinamica, con veicolo in movimento e della fase statica, con veicolo in sosta) attraverso l'implementazione del sistema di controllo elettronico degli accessi già operativo, con un sistema di controllo dei veicoli in uscita, regolarmente omologato, di prossima realizzazione;

Considerato che dall'ultima modifica alla regolamentazione effettuata nel 2016 è emersa la necessità di tenere conto di elementi innovativi, sia sul fronte della dematerializzazione dei procedimenti di rilascio dei permessi, prevedendo l'utilizzo di apposite piattaforme software condivise a livello di Ente locale, che sul fronte di nuove modalità di pagamento dei tagliandi giornalieri per l'accesso alla ZTL, ora effettuabili attraverso l'utilizzo di apposita Applicazione per "smartphone" o "PC";

Ritenuto, pertanto, di integrare il testo di alcuni articoli del regolamento in parola, come riportato nell'allegato “A”, parte integrante del presente atto, e nello specifico:

- art. 2;
- art. 4;
- art. 5;
- art. 8
- art. 9
- art. 9 bis
- art. 10
- art. 11
- art. 12
- art. 13
- art. 14
- art. 15 comma 2 e 4 con soppressione del comma 5;
- art. 16 comma 2, 3, 4, 5, 6;
- art. 17 comma 4;
- art. 18 comma 1, 3, 6,7;
- art. 20 comma 1;
- art. 21;
- art. 22 comma 1, 2, 4, 5;
- art. 23 comma 1, 4, 6



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'integrazione dei suddetti articoli del regolamento del traffico veicolare nelle zone a traffico limitato;

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: **favorevole**, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di integrare, per i motivi esposti in premessa, la "Regolamentazione del traffico veicolare nelle zone a traffico limitato", come in premessa indicato e come riportato nell'allegato sub "A" alla presente delibera e da costituirne parte integrante;
2. di dare atto che il testo del regolamento, così come modificato, risulta allegato sub "B" alla presente delibera, formandone parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare gli uffici comunali e la polizia locale di dare massima diffusione della presente regolamentazione fra i cittadini e gli operatori economici interessati.

LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente atto;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il Presidente
Alice Parma

Il Vice Segretario
Ambra Eleonora Giudici



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

- Art. 1 – Individuazione della Zona a Traffico Limitato
- Art. 2 – Regolamentazione generale della circolazione
- Art. 3 – Fasce orarie
- Art. 4 – Permessi per autoveicoli di persone residenti
- Art. 5 – Permessi per autoveicoli di persone proprietarie di immobile
- Art. 6 – Permessi per autoveicoli di persone domiciliate
- Art. 7 – Permessi per motocicli e ciclomotori
- Art. 8 – Fruitori di garage
- Art. 9 – Permessi per assistenza domiciliare a privati
- Art. 9 bis – Permessi per visite nonni - nipoti
- Art. 10 – Veicoli al servizio di persone esercenti una professione sanitaria o l'assistenza domiciliare e dei religiosi
- Art. 11 – Permessi di lavoro
- Art. 12 – Permessi per titolari di attività all'interno delle Zone a Traffico Limitato
- Art. 13 – Strutture ricettive ubicate all'interno della Zona a Traffico Limitato
- Art. 13 bis – Permessi per veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap
- Art. 14 – Permessi temporanei di circolazione
- Art. 15 – Forma, composizione e rilascio dei contrassegni per le Zone a Traffico Limitato
- Art. 16 – Scadenza, revoche, sospensioni
- Art. 17 – Norme generali di comportamento ed obblighi dei titolari di permesso
- Art. 18 – Matrimoni, funerali e cerimonie religiose
- Art. 19 – Veicoli di operatori commerciali su area pubblica
- Art. 20 – Sagre, fiere, mercati e altre manifestazioni
- Art. 21 – Regolamentazione accessi
- Art. 22 – Sanzioni
- Art. 23 – Norme finali e transitorie



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Art. 1

Individuazione della Zona a Traffico Limitato

1. Nell'area sotto indicata è istituita una Zona a Traffico Limitato nella quale la circolazione stradale, ovvero l'accesso, il transito, la fermata e la sosta dei veicoli a motore è regolamentata dal presente regolamento:

Zona "A"

- Via Giacomo Matteotti
- Via Cavour
- Via e Piazzetta R. Molari
- Via Don Giovanni Minzoni
- Via Saffi (tratto compreso fra piazzetta R. Molari e via Battisti)

Zona "B"

- Piazza Ganganelli
- Vicolo Del Forno

Zona "C"

L'insieme delle vie, piazze, piazzette e strade comunque denominate site all'interno del centro storico "alto" con accesso dalle seguenti zone:

- Via C. Battisti
- Via P. Cervese
- Via Del Platano
- Via Beato G. R. Malatesta
- Via della Rocca Malatestiana

L'accesso da Via C. Battisti è soggetto a speciale regolamentazione, come specificato dal successivo art. 3.

Zona "D"

- Via Voltorno
- Vicolo Denzi
- Vicolo Di Bruséd

Art. 2

Regolamentazione generale della circolazione

1. Nella Zona a Traffico Limitato delimitata nel precedente articolo 1 vige, nei confronti di tutti i veicoli a motore, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi, il divieto permanente (0-24) di circolazione, ovvero di accesso, transito, fermata e sosta con rimozione coatta.
2. In deroga alle disposizioni contenute nel precedente comma 1, possono essere accordati ad alcune categorie di veicoli e/o di utenti della strada, permessi di circolazione subordinati a speciali condizioni e cautele così come indicato nei successivi articoli. Tali permessi si dividono in base alle Zone a Traffico Limitato a cui si riferiscono ed alle categorie di utenti interessati alla circolazione e devono essere ottenuti, con le modalità di seguito indicate, prima di effettuare l'accesso alla Zona a Traffico Limitato.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

3. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 1 è sempre consentito l'accesso, il transito, la fermata e la sosta (eccetto specifici divieti) dei:
 - veicoli appartenenti alle Forze di Polizia;
 - veicoli adibiti al soccorso pubblico;
 - veicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell'apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del Codice della strada;
 - veicoli appartenenti ad una qualsiasi pubblica amministrazione;
 - veicoli del Corpo Diplomatico, Consolare o Ambasciate;
 - monopattini elettrici considerati velocipedi, ai sensi della legge 160/2019, articolo 1, comma 75;
 - veicoli appartenenti ad aziende incaricate di un pubblico servizio (a titolo esemplificativo acqua, luce, gas, telefono, nettezza urbana, trasporto salme, informazione e accoglienza turistica) nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - veicoli espressamente autorizzati a raggiungere locali appartenenti all'amministrazione comunale o incaricati dalla stessa allo svolgimento di attività all'interno della Zona a Traffico Limitato;
 - veicoli espressamente autorizzati per il trasporto valori al servizio di Istituti di Credito ovvero veicoli al servizio degli istituti di vigilanza;
 - il veicolo utilizzato per il trasporto del feretro fino alle Chiese ubicate all'interno delle zone a traffico limitato;
 - veicoli privati utilizzati in situazioni particolari (adempimento di un dovere, facoltà legittima, stato di necessità, legittima difesa) che possono essere a posteriori regolarizzati, previa comunicazione giustificativa.
4. In caso di manifestazioni culturali, musicali, sportive o di altra natura, l'ufficio comunale che autorizza lo svolgimento della manifestazione può altresì consentire l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di veicoli a motore all'interno della Zona a Traffico Limitato, in deroga alle disposizioni contenute nella presente regolamentazione, dandone comunicazione alla Polizia Municipale, completa del numero di targa del veicolo; copia dell'autorizzazione deve essere esposta su ogni veicolo.
5. I veicoli adibiti a servizio di piazza (taxi) sono ammessi ad accedere nelle Zone a Traffico Limitato e a fermarsi per consentire la salita e la discesa dei clienti nonché sostare solo negli appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale.
6. I veicoli adibiti a noleggio con conducente sono ammessi ad accedere nelle Zone a Traffico Limitato e a fermarsi per consentire la salita e la discesa dei clienti.
7. All'interno delle Zone a Traffico Limitato "A", "B" e "D" è consentita la circolazione soltanto ai veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore alle 7,5 tonnellate. All'interno della Zona a Traffico Limitato "C" è consentita la circolazione soltanto ai veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate.
8. All'interno della Zona a Traffico Limitato "C" è vietata la sosta per chiunque in Via Zuppa, Via Bellaere, Via Della Cella e Via Cesare Battisti.

Art. 3

Fasce orarie



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

1. La circolazione all'interno delle Zone a Traffico Limitato "A" e "B" è consentita solamente nelle seguenti fasce orarie:
 - a) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale:
 - dalle ore 6.30 alle ore 9.00
 - dalle ore 12.30 alle ore 16.00
 - dalle ore 19.00 alle ore 20.30
 - b) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora solare:
 - dalle ore 12.30 alle ore 15.00
 - dalle ore 19.00 alle ore 9.00
2. In Via C. Battisti vige il divieto di sosta permanente. L'accesso, il transito, la fermata e la sosta sono consentiti solo per il tempo strettamente necessario al trasbordo dei passeggeri o alle operazioni di carico e scarico, all'interno delle seguenti fasce orarie:
 - a) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora legale:
 - dalle ore 6:30 alle ore 9.00
 - dalle ore 12.30 alle ore 16.00
 - b) per tutto il periodo dell'anno in cui è in vigore l'ora solare:
 - dalle ore 12.30 alle ore 15.00
 - dalle ore 19.00 alle ore 9.00.

Art. 4

Permessi per autoveicoli di persone residenti

1. Per i nuclei familiari anagraficamente residenti in una delle Zone a Traffico Limitato di cui al precedente articolo 1 può essere accordato un particolare permesso per la circolazione:
 - a. Zone a Traffico Limitato "A" e "B":

Per ciascun nucleo familiare anagraficamente residente in tali Zone può essere rilasciato un unico permesso (gratuito) che consente ai veicoli di proprietà, non simultaneamente fra loro, nelle fasce orarie previste, la circolazione per un tempo massimo di un'ora, decorrente dal momento dell'ingresso in quella Zona a Traffico Limitato (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta).

Possono altresì chiedere:

 - per un massimo di due autoveicoli di proprietà di un componente del nucleo familiare permessi di sosta gratuiti negli spazi delimitati da strisce blu;
 - b. Zone a Traffico Limitato "C" e "D":

Ciascun nucleo anagraficamente residente in tali zone può chiedere:

 - per un massimo di due autoveicoli di proprietà, permessi di circolazione gratuiti;
 - dal terzo autoveicolo di proprietà di un componente della famiglia in poi, un permesso (gratuito) che consente la circolazione stradale per un tempo massimo di un'ora decorrente dal momento dell'ingresso in quella Zona a Traffico Limitato (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta).



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

- 1 bis. Gli autoveicoli appartenenti ai nuclei familiari anagraficamente residenti nella zona “C” possono accedere da qualunque varco senza alcuna limitazione oraria, salvo motivate e temporanee modifiche alla circolazione dovute da esigenze di sicurezza, da adottarsi con singoli provvedimenti dirigenziali.
2. Al nucleo familiare anagraficamente residente in Via C. Battisti, compresa nella zona “C”, il permesso per il terzo autoveicolo consente la sua circolazione, per un tempo massimo di un’ora decorrente dal momento dell’ingresso in quella Zona a Traffico Limitato, lungo il tratto di strada Via Battisti/Via Ruggeri/Via Porta Cervese (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l’orario di inizio della sosta).
3. Al nucleo familiare anagraficamente residente in strada limitrofa alla Zona a Traffico Limitato “D” (Via Voltorno, Vicolo Denzi, Vicolo di Bruséd) e avente secondo ingresso, inteso quale accesso diretto all’appartamento di residenza, in tali vie, può essere unicamente rilasciato un permesso a scelta dello stesso, o per la zona di residenza (“A” o “C”) o per l’ingresso secondario di cui sopra (“D”). Il possesso di un permesso esclude la possibilità di ottenere l’altro. Tali disposizioni non si applicano per i residenti in Via C. Battisti che decidono di avvalersi delle possibilità previste dal comma 2.
4. Ai membri dei nuclei familiari che hanno in uso esclusivamente veicoli intestati ad Aziende possono essere rilasciati permessi per residenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Ai membri dei nuclei familiari che utilizzano anche autoveicoli intestati ad Aziende, oltre a veicoli di proprietà, possono essere rilasciati per questi ultimi esclusivamente permessi di lavoro, a pagamento in base alle norme previste dagli articoli 11 e 12, che consentono la circolazione stradale per un tempo massimo di un’ora decorrente dal momento dell’ingresso in Zona a Traffico Limitato (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l’orario di inizio della sosta).
6. Ai membri dei nuclei familiari residenti nelle Zone a Traffico Limitato che utilizzano autoveicoli intestati ad altri soggetti si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
7. I permessi di cui al presente articolo, ove non diversamente previsto, hanno validità legata al perdurare delle condizioni di rilascio.
8. Il rilascio di un permesso della tipologia “residenti” di cui al presente articolo, esclude la possibilità di ottenere il rilascio del permesso di tipologia “proprietario di immobile”, previsto dal successivo articolo 5 e “fruitore di garage”, previsto dal successivo articolo 8, qualora gli immobili siano ubicati nella medesima zona della Z.T.L..

Art. 5

Permessi per autoveicoli di persone proprietarie di immobile

1. Ai proprietari di immobili all’interno di una delle Zone a Traffico Limitato, purché ne abbiano la piena ed esclusiva disponibilità, può essere accordato un particolare permesso per la circolazione:
 - a. Zone a Traffico Limitato “A” e “B”:

Le persone proprietarie di (uno o più) immobili possono chiedere un unico permesso (gratuito, validità triennale) che consente agli autoveicoli di proprietà (massimo due, non circolanti simultaneamente), nelle fasce orarie previste, la circolazione veicolare per un



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

tempo massimo di un'ora decorrente dal momento dell'ingresso in Zona a Traffico Limitato (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta).

b. Zone a Traffico Limitato "C" e "D":

Le persone proprietarie di (uno o più) immobili possono chiedere:

- un unico permesso (gratuito, validità triennale) che consente agli autoveicoli di proprietà (massimo due, non circolanti simultaneamente) la circolazione veicolare per un tempo massimo di un'ora decorrente dal momento dell'ingresso in Zona a Traffico Limitato (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta);
- un unico permesso (a pagamento, validità annuale, semestrale, trimestrale o mensile) che consente la circolazione di un solo autoveicolo di proprietà per un tempo massimo di un'ora decorrente dal momento dell'ingresso in Zona a Traffico Limitato (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta); le persone fisiche residenti fuori provincia possono inoltre chiedere che il permesso indichi più veicoli, fino ad un massimo di tre.

2. Possono essere rilasciati permessi con le modalità di cui al comma 1 anche alle persone fisiche proprietarie di immobile che utilizzano esclusivamente autoveicoli di proprietà di aziende.

Art. 6

Permessi per autoveicoli di persone domiciliate

1. Alle persone fisiche domiciliate in una delle Zone a Traffico Limitato può essere rilasciato un permesso provvisorio di durata massima di mesi dodici, rinnovabile. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, con l'eccezione della durata di validità del permesso.
2. Il soggetto richiedente deve dimostrare l'utilizzo dell'immobile tramite presentazione di denuncia di cessione di fabbricato, di contratto di locazione o comodato. In caso di rinnovo dovrà essere presentata apposita dichiarazione del soggetto proprietario dell'immobile attestante l'effettivo utilizzo.

Art. 7

Permessi per motocicli e ciclomotori

1. Per tutti i motocicli o ciclomotori di proprietà di residenti, proprietari di immobile e domiciliati può essere rilasciato un permesso che consente l'accesso, il transito, la fermata e la sosta all'interno della Zona a Traffico Limitato di competenza.
2. Il permesso di cui al punto 1 è gratuito ed ha la seguente durata:
 - per i residenti si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 7;
 - triennale per i proprietari di immobile;
 - annuale per i domiciliati.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Art. 8

Fruitori di garage

1. Le persone che utilizzano un garage o altra area privata con accesso carrabile autorizzato, sito in una delle Zone a Traffico Limitato possono chiedere uno o più permessi, compatibilmente con le dimensioni dello stesso garage, che consente soltanto l'accesso e il transito. La fermata e la sosta non sono autorizzate.
2. Se il soggetto richiedente il permesso non è proprietario del garage deve dimostrarne l'utilizzo tramite presentazione di denuncia di cessione di fabbricato, di contratto di locazione o apposita dichiarazione del soggetto proprietario dell'immobile.
3. La richiesta per ottenere il permesso di cui al presente articolo deve essere corredata di planimetria riportante le misure dell'immobile o dell'area privata.

Art. 9

Permessi per assistenza domiciliare a privati

1. Alle persone che prestano assistenza ad invalidi ed anziani residenti in una delle Zone a Traffico Limitato previste all'articolo 1, su presentazione di certificazione medica o di invalidità, può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione gratuito della durata massima di tre anni, rinnovabile, che permette la circolazione veicolare per un tempo massimo di novanta minuti decorrenti dal momento dell'ingresso in Zona a Traffico Limitato (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta).
2. Se la persona assistita è anche titolare di permesso invalidi, il "permesso" di cui sopra avrà la stessa validità attestata dalla certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. per ottenere il permesso invalidi.
3. Restano valide le limitazioni orarie previste per i residenti in Zona a Traffico Limitato "A" e "B" e di via Cesare Battisti.
4. Sono previsti un massimo di tre permessi di assistenza per ogni famiglia.
5. Può altresì essere rilasciato un permesso a soggetti che prestano assistenza a persone ricoverate presso strutture assistenziali presenti all'interno della Zona a Traffico Limitato, con le stesse limitazioni di cui al comma 1 e 2, nella misura di due permessi per ogni persona ricoverata.

Art. 9-bis

Permessi per visite nonni - nipoti

1. I soggetti che hanno necessità di accompagnare i propri figli di età inferiore ai dieci anni presso l'abitazione dei nonni paterni o materni residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato possono chiedere un unico permesso gratuito con validità annuale, rinnovabile, sul quale possono essere indicate al massimo due targhe, non circolanti simultaneamente.
Analogha procedura si applica ai nonni che necessitano di riaccompagnare a casa i propri nipoti di età inferiore ai dieci anni residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

2. Tali permessi consentono in qualsiasi fascia oraria la circolazione veicolare per un tempo massimo di 30 minuti decorrenti dal momento dell'ingresso in Zona a Traffico Limitato (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta).

Art. 10

Veicoli al servizio di persone esercenti una professione sanitaria o l'assistenza domiciliare e dei religiosi

1. Ai veicoli utilizzati dalle persone esercenti una professione sanitaria o l'assistenza domiciliare può essere consentito, per il tempo strettamente necessario alla loro prestazione, in qualsiasi fascia oraria, la circolazione veicolare all'interno delle Zone a Traffico Limitato.
2. Può essere altresì consentita la circolazione veicolare all'interno delle Zone a Traffico Limitato ai veicoli utilizzati dai religiosi, da loro assistenti o da chi presta la relativa assistenza.
3. I conducenti di uno dei veicoli muniti di permesso di cui ai precedenti commi devono trattenerli all'interno delle Zone a Traffico Limitato per il tempo strettamente necessario alle operazioni da compiersi. Essi hanno altresì l'obbligo di dichiarare, a richiesta, le condizioni professionali per l'accesso alle aree suddette, pena l'automatica applicazione delle sanzioni previste.
4. Gli esercenti una professione sanitaria muniti di permesso rilasciato da un altro Comune sono parimenti autorizzati alla circolazione nelle Zone a Traffico Limitato di cui alla presente regolamentazione, sempre nel rispetto delle disposizioni in essa contenute.
5. I permessi di cui al presente articolo sono gratuiti, con validità di tre anni.

Art. 11

Permessi di lavoro

1. Ai soggetti che svolgono l'attività all'interno della Zona a Traffico Limitato, ovvero per consentire operazioni straordinarie di carico e scarico e per far fronte a situazioni eccezionali non altrimenti risolvibili, può essere rilasciato uno speciale permesso (a pagamento, validità annuale, mensile, settimanale o giornaliera) che consente, nelle fasce orarie previste, la circolazione veicolare per un tempo massimo di un'ora, in tutte le Zone a Traffico Limitato decorrente dal momento dell'ingresso in quella Zona a Traffico Limitato (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta).
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, per i veicoli adibiti al trasporto di merci preziose (gioielli, pellicce o simili) può essere rilasciato uno speciale permesso che consente la circolazione e la sosta davanti al negozio in cui devono compiere operazioni per il tempo strettamente necessario a compiere le stesse.
3. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, per i veicoli adibiti ai servizi di trasloco può essere rilasciato uno speciale permesso che consente la circolazione e la sosta in prossimità dell'immobile in cui devono compiere tali operazioni, per il tempo strettamente necessario a terminare le stesse.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

4. Per comprovati motivi, le fasce orarie previste dalla presente regolamentazione possono essere derogate mediante rilascio di permessi provvisori; in casi di particolare e provata necessità può inoltre essere derogato il tempo di sosta, fino ad un massimo di centoventi minuti.
5. Su richiesta dell'interessato può essere rilasciato un unico permesso con l'indicazione di più veicoli, fino ad un massimo di tre; i veicoli in questione non potranno circolare contemporaneamente all'interno della Zona a Traffico Limitato, salvo rilascio di apposita deroga a fronte di necessità inderogabili e comprovate.
6. Al fine di consentire più agevolmente le operazioni di carico e scarico merci sono inoltre istituite apposite zone opportunamente segnalate nei seguenti luoghi:
 - a) Piazza Marconi in corrispondenza del "Supercinema";
 - b) Via Ruggeri, in prossimità di Via del Platano;
 - c) Via Andrea Costa, in prossimità di Via Cavour;
 - d) Via L. Marini, in prossimità di Via Matteotti;
 - e) Via Cavallotti, dietro al Palazzo Comunale;
 - f) Via Piave;
 - g) Via L. De Bosis, in prossimità dell'incrocio con Via Battisti;
7. Qualora per comprovate, straordinarie e inderogabili esigenze si rendesse necessaria la circolazione di un veicolo di peso complessivo a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate all'interno delle Zone a Traffico Limitato "A", "B" e "D" e superiore alle 3,5 tonnellate all'interno della Zona a Traffico Limitato "C" può essere eccezionalmente rilasciato dall'Ufficio Polizia Locale, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, che dovrà riportare anche il periodo di scadenza dello stesso, uno speciale permesso di validità temporanea non superiore ad un anno. Sul permesso sono indicate le eventuali prescrizioni cui i conducenti devono scrupolosamente attenersi; in caso di inottemperanza, oltre ad applicare la sanzione prevista dall'articolo 22 del presente regolamento, l'organo di vigilanza procede al ritiro immediato del permesso.
8. Per le Zone "A", "B" e "D", i permessi temporanei giornalieri sono rilasciati utilizzando tutti i parchimetri/parcometri presenti nelle vie del centro oppure utilizzando l'apposita "applicazione per smartphone" o "PC". Per i permessi temporanei aventi altra validità occorre rivolgersi alla Polizia Locale, Ufficio Permessi, negli orari di apertura.
9. Per la Zona "C", ove vige il sistema automatizzato di controllo della circolazione in Z.T.L., i permessi temporanei giornalieri sono rilasciati esclusivamente utilizzando l'apposita "applicazione per smartphone" o "PC". Per i permessi temporanei aventi altra validità occorre rivolgersi alla Polizia Locale, Ufficio Permessi, negli orari di apertura.
10. In casi eccezionali, al verificarsi di guasto improvviso o non accessibilità del sistema informatico preposto al rilascio, i conducenti, prima di accedere alla zona "C" potranno servirsi dei restanti parchimetri/parcometri per stampare la ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa per l'accesso alla Z.T.L. che, immediatamente, se l'ufficio è aperto, ovvero entro le successive 72 (settantadue) ore, in caso di ufficio chiuso, dovrà essere portato in visione oppure trasmesso alla Polizia Locale a mezzo posta elettronica, unitamente alla dichiarazione riportante la targa del veicolo che ha circolato in Z.T.L.
11. In caso di intervento occasionale di emergenza da parte di imprese artigianali e/o di servizio all'interno della Zona a Traffico Limitato "C", il conducente/proprietario del veicolo può regolarizzare tali accessi entro 72 (settantadue) ore dall'ingresso nella zona a traffico limitato,



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

comunicando in forma scritta o telematica alla Polizia Locale la targa del veicolo, il giorno e l'orario di accesso e la sua motivazione, ed allegando obbligatoriamente un documento di valore legale attestante l'avvenuto intervento e il pagamento della prestazione e/o del diritto di chiamata da parte dell'utente finale. Rimane ferma la possibilità per tali imprese di munirsi comunque del permesso di circolazione come previsto al precedente comma 9 del presente articolo.

Art. 12

Permessi per titolari di attività all'interno delle Zone a Traffico Limitato

1. I titolari di attività commerciali, artigianali, museali, pubblici esercizi o studi professionali ubicati nelle Zone a Traffico Limitato possono chiedere uno speciale permesso gratuito che consente, nelle fasce orarie previste, la circolazione veicolare per un tempo massimo di un'ora, limitatamente alla Zona a Traffico Limitato in cui è sita l'attività, decorrente dal momento dell'ingresso in quella Zona a Traffico Limitato (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta). Tale permesso, ove non diversamente previsto, ha validità legata al perdurare delle condizioni di rilascio, nel senso che cessa di avere validità solo quando il titolare cessa o cede a qualunque titolo l'attività; di conseguenza tale permesso non deve essere più rinnovato e quello riportante una data di scadenza deve considerarsi sempre valido fino al perdurare delle condizioni di rilascio, senza necessità di compiere operazioni di convalida o di rinnovo.
2. Può essere rilasciato un solo permesso per ogni attività, anche con l'indicazione di più veicoli, fino ad un massimo di tre; i veicoli in questione non potranno circolare contemporaneamente all'interno della Zona a Traffico Limitato.
3. Su richiesta motivata dell'interessato il permesso di cui al comma 1 può essere rilasciato per una Zona a Traffico Limitato differente da quella in cui è sita l'attività.
4. Nel caso di attività avente un accesso secondario in una Zona a Traffico Limitato differente rispetto a quelle dell'accesso principale, può essere rilasciato un permesso che consente le operazioni di carico e/o scarico in entrambe le zone.
5. Possono, altresì essere concessi ulteriori permessi, fino a un massimo di due, per i mezzi utilizzati dal titolare dell'attività e dai suoi dipendenti, esclusivamente qualora tali mezzi siano lasciati in sosta all'interno del parcheggio privato, non soggetto a pubblico passaggio, dell'attività medesima.
6. I soggetti che svolgono attività commerciali e di pubblico esercizio all'interno della Zona a Traffico Limitato Zona "C" possono preventivamente comunicare, nel numero massimo di cinque, le targhe dei veicoli muniti di attestazione ATP dei fornitori che abitualmente si recano nelle loro attività per le operazioni di carico. Tali veicoli devono essere adibiti a trasporto di merci deperibili per le quali è necessario rispettare il cosiddetto "ciclo del freddo" per motivi igienico-sanitari. La comunicazione in parola non comporta alcun onere economico a carico dell'interessato e consente ai veicoli segnalati la circolazione per un tempo massimo di 30 minuti decorrente dal momento dell'ingresso in quella Zona a Traffico Limitato, solamente nelle fasce orarie 6,30-12,30 e 15-17 (a tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta).
7. Qualora fosse necessario utilizzare un veicolo diverso da quelli di cui si è comunicata la targa, è



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

necessario che l'esercente interessato ne comunichi, al massimo entro 72 ore dall'ingresso, tramite posta elettronica certificata alla Polizia Locale, i seguenti dati: data e orario d'ingresso, varco di ingresso, nominativo della ditta fornitrice e targa del veicolo.

8. Per comprovati motivi, le fasce orarie previste dalla presente regolamentazione possono essere derogate mediante rilascio di permessi provvisori.

Art. 13

Strutture ricettive ubicate all'interno della Zona a Traffico Limitato

1. I veicoli diretti al fine di soggiorno alle strutture ricettive ubicate all'interno delle Zone a Traffico Limitato possono in qualunque ora accedere e transitare fino a raggiungere il garage o il parcheggio della struttura ricettiva ovvero per uscirvi.
2. Ai titolari delle strutture ricettive ubicate all'interno delle Zone a Traffico Limitato, al fine di consentire l'entrata e l'uscita dal garage o dal parcheggio da parte dei veicoli dei clienti, possono essere rilasciati permessi per l'accesso, il transito e la fermata nella misura di un permesso per ogni camera. La sosta per il carico e lo scarico dei bagagli è consentita solo nel caso di mancanza di posti auto in area privata ove parcheggiare il veicolo, per un tempo massimo di un'ora. A tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta.
3. I permessi di cui al presente articolo sono gratuiti e di validità triennale.
4. I titolari delle strutture ricettive ubicate all'interno della zona "C" comunicano alla Polizia Locale gli accessi dei veicoli diretti alla loro struttura nel termine tassativo di settantadue ore dall'ingresso, limitatamente a ogni singolo accesso, indicando il nome e cognome del cliente, targa del veicolo utilizzato, data e orario del primo ingresso, data e orario dell'ultima uscita, tramite posta elettronica ovvero attraverso procedimenti informatizzati di compilazione "on-line" di specifici moduli, appositamente predisposti.

Art. 13 bis

Permessi per veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap

1. Ai veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap, titolari dell'apposito contrassegno, è consentita la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, nel rispetto delle norme del Codice della strada.
2. In caso di attivazione di strumenti automatici di rilevazione degli accessi, i titolari di pass per disabili dovranno preventivamente comunicare le targhe dei mezzi da loro utilizzati abitualmente (al massimo tre).
3. Qualora fosse necessario utilizzare un veicolo diverso da quelli di cui si è comunicata la targa, è necessario che l'interessato ne comunichi, al massimo entro settantadue ore dall'ingresso, tramite telefono o posta elettronica, i seguenti dati: data e orario d'ingresso, nome e cognome del titolare del contrassegno, numero della targa, numero e data del contrassegno, nonché il comune che lo ha rilasciato. Ogni comunicazione telefonica dovrà sempre essere accompagnata da comunicazione scritta (posta elettronica certificata).



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Art. 14

Permessi temporanei di circolazione

1. Qualora per comprovate e documentabili esigenze, nonché per garantire il regolare svolgimento di attività no profit, si rendesse necessaria la circolazione in una delle zone di cui al precedente articolo 1 di un veicolo che non beneficia di una delle deroghe stabilite nei precedenti articoli, può essere rilasciato uno speciale permesso temporaneo gratuito, con validità non superiore ad un anno, rinnovabile.
2. Il permesso di cui al punto 1 permette la circolazione veicolare per un tempo massimo di un'ora decorrente dal momento dell'ingresso in quella Zona a Traffico Limitato. A tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta.

Art. 15

Forma, composizione e rilascio dei contrassegni per le Zone a Traffico Limitato

1. Gli aventi diritto alla circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato devono munirsi dell'apposita modulistica rilasciata dalla Polizia Locale, consistente nella dichiarazione sostitutiva del titolare relativa al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla presente regolamentazione.
2. La suddetta dichiarazione deve essere resa avanti al responsabile del procedimento presso la Polizia Locale o allegando fotocopia del documento di riconoscimento, ovvero attraverso procedimenti informatizzati di compilazione "on-line" di specifici moduli, appositamente predisposti.
3. Nel modello, il dichiarante attesta, sotto la propria responsabilità, la presa visione delle norme di cui alla presente regolamentazione.
4. I permessi vengono rilasciati dalla Polizia Locale, Unità Operativa 2, Ufficio Permessi.
5. (abrogato)
6. I permessi per le varie categorie di utenti interessati alla circolazione nelle Zone a Traffico Limitato saranno definiti nel dettaglio (colori, forma, dimensioni, ecc.) con provvedimento dirigenziale tenendo conto delle disposizioni contenute nella presente regolamentazione.
7. Per quanto riguarda i permessi soggetti a pagamento, si rimanda al provvedimento di approvazione delle tariffe per l'esatta indicazione delle stesse.
8. La regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo va effettuata sulle pratiche di richiesta del permesso in caso di primo rilascio ovvero in caso di duplicato per smarrimento.

Art. 16

Scadenza, revoche, sospensioni

1. Alla scadenza della validità dei permessi previsti dalla presente regolamentazione, gli interessati



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

possono restituirli alla Polizia Locale e possono riattivare gli adempimenti del caso per il rinnovo. Eccezionalmente per i permessi di durata annuale o superiore questi continuano ad avere validità per i 30 giorni successivi, a condizione che la richiesta venga presentata entro il termine di scadenza, e allegando a tale permesso la ricevuta della presentazione della richiesta di rinnovo.

2. In ogni caso, comunque, i permessi cessano di avere validità quando vengono a mancare, in capo ai titolari, i requisiti per il rilascio. In tali casi i permessi devono, di norma, essere restituiti alla Polizia Locale oppure sarà questa ultima a curarne il ritiro, se possibile, una volta accertata l'inadempienza o il venir meno dei requisiti. Qualora il titolare continui ad utilizzare tale permesso all'interno delle Zone a Traffico Limitato, verrà sanzionato nei termini di legge.
3. In caso di cessione di proprietà di un veicolo munito di permesso, il titolare dello stesso ha l'obbligo di darne notizia entro settantadue ore alla Polizia Locale restituendo contemporaneamente il contrassegno; qualora necessiti di sostituire la targa del veicolo autorizzato, il permesso verrà aggiornato con i nuovi dati forniti dall'interessato.
4. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento del permesso, il titolare dello stesso deve, entro settantadue ore, darne comunicazione scritta alla Polizia Locale che ne prenderà formalmente atto e provvederà a sostituire il vecchio permesso e ad emetterne uno nuovo.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal successivo articolo 22, ogni qualvolta venga accertato dagli Organi di Polizia un qualsiasi abuso nell'utilizzo del permesso o una violazione dei precetti della presente regolamentazione, questi possono procedere all'immediato ritiro del permesso. In caso di ripetuti ritiri, ovvero alla terza violazione accertata nell'arco di due anni, si procede alla sospensione della validità del permesso per un periodo non superiore a trenta giorni; successivamente, in caso di ulteriori abusi, potrà essere disposta la revoca del permesso. Qualora vengano accertati ripetuti errori o usi arbitrari nelle comunicazioni delle targhe dei veicoli diretti alle proprie strutture da parte dei titolari delle attività ricettive ubicate all'interno delle Zone a Traffico Limitato e salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione prevista dall'articolo 22 si aggiunge la sospensione, per un periodo non superiore a trenta giorni, di tale possibilità. La decisione in ordine al provvedimento finale spetta al Dirigente Affari Generali del Comune di Santarcangelo.
6. Per quanto riguarda i permessi a pagamento l'eventuale revoca, sospensione o ritiro non dà diritto al rimborso di alcuna somma.

Art. 17

Norme generali di comportamento ed obblighi dei titolari di permesso

1. Gli utenti della strada che possono circolare all'interno delle Zone a Traffico Limitato devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza.
2. Sono comunque totalmente a carico degli utenti della strada tutte le responsabilità penali, civili ed amministrative derivanti da comportamenti tenuti all'interno delle Zone a Traffico Limitato.
3. E' fatto obbligo al conducente del veicolo e/o al suo proprietario o locatario di esibire, ad ogni



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

richiesta degli Organi di Polizia, il permesso in ogni sua parte e di tenerlo esposto in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo durante le soste.

4. Il contrassegno si riferisce tassativamente al veicolo in esso indicato. In caso di errore nell'indicazione di uno degli elementi identificativi delle parti, il titolare deve senza ritardo dare notizia alla Polizia Locale, la quale provvede alla rettifica dei dati.
5. Non è in nessun caso consentito applicare sul parabrezza di un veicolo il permesso riassuntivo relativo ad un altro veicolo. In caso di accertamento si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada come per coloro che circolano privi di permesso, e quello esposto sul parabrezza è immediatamente ritirato dagli Organi di Polizia.

Art. 18

Matrimoni, funerali e cerimonie religiose

1. I veicoli utilizzati per il trasporto della sposa e dello sposo fino alle Chiese ubicate all'interno delle Zone a Traffico Limitato "C" possono circolare nella relativa Zona a Traffico Limitato nel rispetto di tutta la rimanente segnaletica e delle norme di comportamento. Rimangono esclusi dalla deroga di cui al presente articolo tutti gli altri veicoli che partecipano al corteo nuziale.
2. I veicoli utilizzati per il trasporto degli sposi diretti alla Residenza Municipale per il matrimonio con rito civile possono accedere e sostare in Piazza Ganganelli per il tempo strettamente necessario per la cerimonia; la sosta deve essere effettuata sul lato Rimini della piazza in corrispondenza dell'ingresso della Residenza Municipale. Rimangono esclusi dalla deroga tutti gli altri veicoli che partecipano al corteo nuziale.
3. Tutti i veicoli partecipanti al corteo funebre possono circolare nella relativa Zona a Traffico Limitato.
4. In deroga alle disposizioni previste dalla presente regolamentazione e rese note mediante la prescritta segnaletica, il corteo funebre può accedere alla Chiesa Collegiata da via Saffi e Piazza Balacchi e al termine della cerimonia religiosa è autorizzato ad effettuare il seguente percorso: Piazza Balacchi, Via A. Saffi, Via C. Battisti, Via L. De Bosis, Via Don Minzoni, P.tta R. Molari, Via Cavour.
5. Il personale dipendente dell'impresa di pompe funebri incaricata del trasporto del feretro deve effettuare la scorta del corteo per tutto il suo tragitto provvedendo, se necessario, anche a fermare il normale flusso del traffico.
6. I veicoli che trasportano anziani o persone non autosufficienti al fine di assistere a cerimonie religiose in luoghi di culto siti all'interno della Zona a Traffico Limitato "C" possono circolare per un tempo massimo di 20 minuti, decorrenti dal momento dell'ingresso in quella Zona a Traffico Limitato. A tal fine è obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile osservando il parabrezza anteriore del veicolo, l'orario di inizio della sosta.
7. Per i veicoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo deve essere effettuata la comunicazione prevista dal successivo articolo 21.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Art. 19

Veicoli di operatori commerciali su area pubblica

1. I veicoli utilizzati nell'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di operatori commerciali muniti dell'apposita autorizzazione amministrativa possono accedere e transitare nelle Zone a Traffico Limitato, e quindi fermarsi e sostare esclusivamente nei posteggi assegnati per l'esercizio dell'attività.
2. La deroga all'accesso, transito, fermata e sosta di cui al presente articolo è valida unicamente nelle giornate e durante gli orari previsti per i mercati, fiere, sagre e simili ed è subordinata a raggiungere il posteggio assegnato, ovvero ad uscirne alla fine della manifestazione.

Art. 20

Sagre, fiere, mercati e altre manifestazioni

1. Quando una delle aree di cui al precedente articolo 1 è interessata da mercati, sagre, fiere e altre manifestazioni, i titolari dei contrassegni dovranno attenersi al contenuto delle ordinanze emesse al fine di regolare la viabilità nonché alle determinazioni dell'Autorità di P.S. adottate in materia di ordine e sicurezza pubblica, osservare la segnaletica provvisoria e utilizzare i percorsi e le aree di sosta consentite.
2. Quando a causa delle manifestazioni di cui al precedente comma 1 risulti preclusa la possibilità di sosta all'interno degli spazi loro riservati, i taxi devono sostare nelle aree che verranno di volta in volta indicate dal soggetto che gestisce la manifestazione in accordo con la Polizia Locale.

Art. 21

Regolarizzazione accessi

1. Per regolarizzare gli accessi dovuti a situazioni e/o eventi e/o motivi gravi ed eccezionali, per i quali non è stato possibile il tempestivo rilascio di un apposito permesso, il conducente/proprietario del veicolo deve dare comunicazione alla Polizia Locale, tramite fax o posta elettronica (ovvero attraverso procedimenti informatizzati di compilazione "on-line" di specifici moduli, appositamente predisposti) entro settantadue ore dall'ingresso nella zona a traffico limitato, indicando la targa del mezzo, il giorno e l'orario di accesso e la sua motivazione, nonché la relativa documentazione giustificativa, utilizzando allo scopo anche proprie autocertificazioni.
2. Qualora, in contraddittorio con l'interessato, la richiesta di regolarizzazione non venisse accettata in quanto carente dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, è possibile avvalersi, a posteriori, delle modalità indicate nel comma 10 dell'articolo 11 del presente regolamento.
3. Competente ad adottare la decisione di cui al presente articolo è il Dirigente Affari Generali del Comune di Santarcangelo.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Art. 22 **Sanzioni**

1. Il titolare di permesso per Zona a Traffico Limitato, anche nelle zone soggette a controllo elettronico, è obbligato all'esposizione del permesso stesso, che deve risultare per intero ben visibile osservando esternamente il parabrezza anteriore del veicolo.
2. In tutti i casi di autorizzazione alla circolazione per un tempo determinato vige, oltre all'esposizione del permesso, anche l'obbligo dell'indicazione dell'orario di arrivo, mediante disco orario od altra indicazione scritta.
3. Ferme restando le sanzioni previste dal codice della strada, chiunque non esponga correttamente nella parte anteriore del veicolo l'apposito permesso, pur essendone titolare, o violi i precetti della presente regolamentazione, è soggetto a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed è ammesso al pagamento in misura ridotta di Euro 25,00 oltre a spese di procedimento e notifica.
4. Nei casi in cui ad un permesso di circolazione siano associati più veicoli e la circolazione simultanea di essi sia vietata, si considera non autorizzato alla circolazione (e quindi sanzionabile ai sensi del Codice della Strada) il veicolo, o i veicoli, che accedono alla Zona a Traffico Limitato successivamente al primo, quando quest'ultimo non è ancora transitato da uno dei varchi d'uscita.
5. Parimenti si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada per quei veicoli che non rispettano il tempo massimo di circolazione all'interno della Z.T.L. (intendendo con essa sia la fase dinamica che la fase statica) previsto dal relativo permesso ovvero che effettuano la sosta sulla strada, quando il relativo permesso di accesso non lo consente.

Art. 23 **Norme finali e transitorie**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con il Comando di Polizia Locale, è incaricato della individuazione di tutta la segnaletica necessaria all'esecuzione del presente atto. La segnaletica deve comunque essere sia di tipo verticale che orizzontale, soprattutto quando particolari esigenze richiedono una più incisiva visibilità degli obblighi, divieti e limitazioni espressi con la presente regolamentazione.
2. L'Ufficio Tecnico è incaricato dell'acquisto e della collocazione della segnaletica individuata ai sensi del precedente comma 1.
3. I permessi rilasciati ai sensi della "regolamentazione del traffico veicolare nelle zone a traffico limitato" approvata con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 16/11/2016 continuano ad avere validità fino alla loro scadenza o fino alla data in cui l'interessato richiede modifiche da apportare agli stessi, nel qual caso si applicano le norme del presente atto.
4. I permessi già emessi che prevedono la sosta a tempo vengono automaticamente adeguati alle nuove disposizioni. In particolare alla durata della sosta autorizzata si sostituisce la durata del permesso di circolazione da intendersi come il tempo intercorrente fra l'ingresso del veicolo in Zona a Traffico Limitato e la successiva uscita.
5. Come previsto dall'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, contro la presente regolamentazione è ammesso ricorso entro sessanta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, al



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione citata.

6. Alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato è demandato il controllo dell'osservanza delle presenti norme.